

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI (approvato nella seduta del 15/05/2024)

ART. 1 REGOLAMENTO

- 1) Il Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 è un organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria.
- 2) Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio dei Sanitari in conformità del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed in attuazione della legislazione della Regione Piemonte e della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 81-1701 dell'11 dicembre 2000.
- 3) Il regolamento è approvato, articolo per articolo e globalmente, a maggioranza assoluta dei componenti; ha validità indefinita nel tempo e può essere modificato con la stessa procedura.
- 4) Qualora nel corso delle adunanze del Consiglio si presentino situazioni procedurali che non siano disciplinate dalla legge o dal presente regolamento, la necessaria decisione è adottata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio da assumersi a maggioranza dei presenti.

ART. 2 COMPOSIZIONE

- 1) La composizione del Consiglio dei Sanitari, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 81-1701 dell'11 dicembre 2000 è la seguente:
 - 3 rappresentanti del personale sanitario laureato non medico di cui un farmacista, uno psicologo e un biologo o un chimico o un fisico;
 - 1 rappresentante del personale medico veterinario;
 - 2 rappresentanti del personale infermieristico;
 - 2 rappresentanti del personale tecnico sanitario;
 - 7 rappresentanti del personale medico del presidio ospedaliero;

1 rappresentante del personale medico dei servizi del territorio;
1 rappresentante del personale dei medici di medicina generale convenzionati;
1 rappresentante dei medici pediatri di libera scelta convenzionati;
1 rappresentante della medicina specialistica convenzionata con attribuzione di incarico a tempo indeterminato;
1 rappresentante del personale della medicina dei servizi e della guardia medica.

- 2) I Direttori di Distretto, di Dipartimento e delle Direzioni Mediche di Pinerolo e Rivoli possono, senza diritto di voto, partecipare alle sedute del Consiglio.

ART. 3 PRESIDENTE

- 1) Il Consiglio dei Sanitari è convocato e presieduto dal Direttore Sanitario dell'Azienda.
- 2) Il Direttore Sanitario che, a qualsiasi titolo, svolga le funzioni di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente del Consiglio dei Sanitari. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al periodo precedente, le funzioni di Presidente del Consiglio dei Sanitari sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente Regolamento.

ART. 4 VICE PRESIDENTE

- 1) All'atto dell'insediamento, a seguito della convocazione del Direttore Sanitario, il Consiglio dei Sanitari elegge, al proprio interno, il Vice Presidente, a scrutinio segreto e maggioranza assoluta dei componenti.
- 2) In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore Sanitario, la Presidenza e le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente.

ART. 5 TERMINI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

- 1) Il Consiglio dei Sanitari viene convocato dal suo Presidente a mezzo di avviso scritto al recapito indicato dai componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. L'avviso deve essere fatto pervenire

anche alla Direzione Generale dell'Azienda, ai Direttori di Distretto, di Dipartimento ed ai Direttori delle SS.CC. Direzione Mediche di Pinerolo e di Rivoli.

- 2) E' facoltà del Consiglio dei Sanitari, per il tramite del suo Presidente convocare i Direttori delle SS.CC. ovvero i Dirigenti Responsabili di SS.SS. dell'Azienda al fine di ottenere delucidazioni su argomentazioni specifiche.
- 3) E' ammessa la convocazione d'urgenza nel caso di eccezionali e gravi motivi: in tal caso l'avviso dovrà comunque pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
- 4) Nell'avviso di convocazione devono essere precisate data, ora e sede della riunione e devono essere elencati gli argomenti da trattare; contestualmente sarà messa a disposizione presso la S.C. Assetto istituzionale e Affari generali la documentazione inerente. L'ordine del giorno della seduta viene predisposto dal Presidente sulla base delle esigenze riscontrate nonché sulla base delle richieste inviate presso la S.C. Assetto istituzionale e Affari generali, anche via e-mail, da parte dei componenti il Consiglio oppure sulla base delle richieste presentate al Consiglio nel corso della riunione precedente. Nel caso in cui gli argomenti posti all'ordine del giorno non vengano completamente esauriti, nella medesima seduta deve essere stabilita la nuova data in cui riconvocare il Consiglio.
- 5) Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno dell'adunanza argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto agli stessi soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 6) Il Consiglio non può deliberare argomenti non compresi nell'ordine del giorno, salva l'ipotesi che siano presenti alla seduta tutti i suoi componenti, e tutti diano il proprio assenso alla trattazione.
- 7) Il Consiglio deve essere convocato qualora pervenga al Presidente apposita richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti in carica; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti che compongono l'ordine del giorno. In tal caso la riunione dovrà aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

ART. 6

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

- 1) Per la validità delle sedute in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

- 2) Per le validità delle sedute in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno 1/3 dei componenti in carica.
- 3) La seconda convocazione potrà aver luogo qualora, nei sessanta minuti successivi all'ora stabilita per la prima convocazione, non sia stato raggiunto il quorum previsto.
- 4) Il Consiglio dei Sanitari delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
- 5) In caso di parità, prevale il voto del Presidente salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
- 6) Nel caso di designazioni o nomine risulta, rispettivamente, designato o nominato il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Trattandosi di fattispecie in cui si procede a scrutinio segreto ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del presente Regolamento, in caso di parità il Presidente può disporre che la votazione venga ripetuta una o più volte nella medesima seduta o che l'argomento venga rinviato a una seduta successiva.

ART. 7
MODALITA' DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI
TERMINI DI ADOZIONE ED INVIO DELLE DECISIONI

- 1) Il Presidente provvede al proficuo funzionamento del Consiglio; modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; inoltre, dopo aver accertato la regolarità delle votazioni, ne proclama il risultato.
- 2) Il Consiglio delibera – di norma – con votazione in forma palese.
- 3) I voti sono espressi per alzata di mano, e, se lo ritiene il Presidente, per appello nominale.
- 4) Le deliberazioni concernenti nomine, designazioni o che comunque concernano persone, sono adottate a scrutinio segreto.
- 5) Le funzioni di segreteria del Consiglio dei Sanitari, ivi compresa la verbalizzazione delle sedute, sono affidate dal Piano di Organizzazione vigente alla S.C. Assetto istituzionale e Affari generali.

- 6) I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; copia del verbale viene allegata all'avviso di convocazione della seduta successiva nell'ambito della quale possono essere evidenziate modifiche allo stesso. Il verbale sottoscritto viene affisso per quindici giorni all'albo della A.S.L. TO3, sul sito intranet e sul sito internet dell'Azienda.
- 7) I pareri da esprimersi dal Consiglio dei Sanitari possono anche essere richiesti per via informatica e devono pervenire al Direttore Generale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

ART. 8 DURATA IN CARICA

- 1) Il Consiglio dei Sanitari dura in carica 5 anni a far data della deliberazione di nomina e deve essere rinnovato entro 30 giorni dalla sua scadenza, conservando le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 2) In caso di vacanza di un seggio del Consiglio dei Sanitari subentra il primo dei non eletti nell'ambito della stessa categoria, come previsto dalla D.G.R. n. 81-1701 dell'11 dicembre 2000.
- 3) Ove, esaurita la procedura di cui al precedente comma, la rappresentanza della categoria scenda al di sotto dei 2/3 della consistenza attribuitale, si procede alla rinnovazione integrale della stessa mediante nuova elezione.
- 4) La cessazione, a qualunque titolo, del rapporto in corso con l'A.S.L. TO3 da parte dei componenti il Consiglio dei Sanitari, comporta decadenza dall'ufficio.
- 5) Decade altresì dall'ufficio il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio.
- 6) Le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio dei Sanitari debbono essere indirizzate al Presidente, sono irrevocabili e non necessitano di accettazione da parte del Consiglio.

ART. 9 ATTRIBUZIONI

- 1) Il Consiglio dei Sanitari, ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D. Lgs. 502/1992, fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti; si esprime altresì, sulle attività di assistenza sanitaria e su ogni altra questione che gli viene sottoposta dal Direttore Generale.